

PREVIDENZA – La normativa in vigore nel 2024

La Legge di Bilancio per il 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213) ha, tra le altre cose, introdotto diverse modifiche in materia di previdenza. Facciamo, quindi, il punto sulle novità e sui requisiti per accedere al pensionamento in vigore nel 2024.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEL TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La percentuale definitiva di rivalutazione con riferimento all'anno 2023 è stata determinata in misura pari a + 8.1%%; poiché l'indice provvisorio utilizzato per rivalutare i trattamenti pensionistici lo scorso anno era stato pari al 7,3% i pensionati hanno percepito un conguaglio positivo con la mensilità di dicembre 2023.

La rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per l'anno 2024 è invece fissata al 5,4%.

I criteri di calcolo sono essenzialmente gli stessi dello scorso anno, con l'aggiunta di una penalizzazione dell'aliquota applicabile ai trattamenti pensionistici superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS che passa dal 32% al 22%. Per il calcolo della perequazione si prende a riferimento il minimo definitivo 2023, quello cioè rivalutato dell'8,1% e pari a 567,94 euro.

Riportiamo di seguito le percentuali di rivalutazione per le diverse fasce.

scaglioni perequazione 2024		% applicata	aliquote	rivalutazione mensile max	salvaguardia fino a
4	2.271,76	100%	5,40%	122,68	2.394,44
5	2.839,70	85%	4,590%	130,34	2.970,04
6	3.407,64	53%	2,862%	97,53	3.505,17
8	4.543,52	47%	2,538%	115,31	4.658,83
10	5.679,40	37%	1,998%	113,47	5.792,87
oltre 10	5.679,40	22%	1,188%	67,47	---

N.B.: Le fasce di salvaguardia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME

Nel 2024, per effetto della rivalutazione del 5,4%, il trattamento minimo mensile è elevato a euro 598,61. Anche per l'anno 2024 è previsto, in via provvisoria, un incremento del 2,7% delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29

dicembre 2022, n. 197). L'incremento massimo riconosciuto è quindi pari a euro 16,16 mensili per un importo massimo mensile di euro 614,77.

REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO

Pensione di vecchiaia

L'età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici ed i lavoratori privati è confermata a **67** anni. Rimane invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto a adeguamenti periodici, pari a **20** anni di anzianità.

La Legge di Bilancio ha introdotto una modifica migliorativa per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, in quanto è stata rivista la condizione introdotta dalla Riforma Fornero del 2011, che l'importo della pensione non potesse risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Da quest'anno, infatti il limite è stato stabilito in misura pari all'assegno sociale stesso, e cioè a 534,41 euro mensili. Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà comunque accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni di età ed in tal caso sarà sufficiente essere in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, ma con 30 anni di contributi, per chi ha svolto attività gravose o usuranti indicate in appositi elenchi.

Pensione anticipata per anzianità

Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti in essere nel 2018/19, ovvero 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, e il meccanismo della cosiddetta "finestra di uscita" che prevede un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento, una volta raggiunti i requisiti suddetti.

La legge di Bilancio per il 2024 ha previsto un inasprimento della condizione prevista per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995) e che hanno la possibilità di accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo).

La condizione inizialmente inserita nella Riforma Fornero del 2011 che la pensione mensile non risultasse inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, è stata peggiorata, innalzando la soglia a 3 volte il suddetto assegno, limite che per il 2024 corrisponde a 1.603,23 euro mensili.

Il limite di 2,8 volte l'assegno (1.496,35 euro mensili) è stato mantenuto per le lavoratrici con un figlio ed è stato ridotto a 2,6 volte (1.389,47) per le lavoratrici che hanno almeno due figli.

Per tutti i lavoratori e lavoratrici che accedono al pensionamento contributivo anticipato di anzianità, ulteriori penalizzazioni concernono: l'introduzione di una finestra di decorrenza di tre mesi e la fissazione di un limite massimo liquidabile pari a 5 volte il minimo INPS, corrispondente a 2.993,05 euro mensili, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia. Ciò significa che per chi attualmente supera la suddetta soglia, il trattamento pensionistico verrà ricalcolato ed erogato integralmente a decorrere dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile.

Quota 103

La riproposizione di Quota 103, fruibile da chi consegue congiuntamente i requisiti di almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2024, prevede delle forti penalizzazioni rispetto al passato:

- il calcolo dell'assegno verrà effettuato applicando il sistema contributivo;
- è previsto un importo massimo liquidabile, pari a 4 volte il minimo INPS (era 5 volte nel 2023) e corrispondente a 2.394,44 euro, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia;
- sono state prolungate le finestre mobili di decorrenza, da 3 a 7 mesi per i lavoratori privati e da 6 a 9 mesi per i lavoratori pubblici.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi ma solo all'interno delle gestioni INPS, non sarà possibile cumulare, per accedere a Quota 103, periodi di contribuzione versati nelle casse professionali, nel Fondo Clero e nell'INPGI.

Divieto di cumulo: Fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionistico liquidato con Quota 103 con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino ad un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi superiori al suddetto limite.

Infine, in base alle precedenti disposizioni INPS, si ritiene che Quota 103 non possa essere presa come punto di riferimento per gli scivoli pensionistici (Isopensione).

Incentivi al trattenimento in servizio

Se si decide di proseguire il rapporto di lavoro, pur avendo conseguito i requisiti per Quota 103, occorre comunicarlo al proprio datore di lavoro, in modo da ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione alla gestione pensionistica a carico del dipendente (9,19%). Tale quota non verrà quindi versata all'INPS e non sarà accreditata nella gestione previdenziale.

Proroga Opzione Donna

È stata prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensionamento esercitando l'opzione di calcolo della pensione integralmente con il sistema contributivo, ma con un peggioramento dei requisiti, rispetto a quelli previsti negli anni precedenti.

La verifica della maturazione dei requisiti si riferisce al 31 dicembre 2023 e l'anzianità contributiva minima richiesta è rimasta invariata (almeno 35 anni, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti).

Le novità riguardano il requisito anagrafico, che è stato elevato a 61 anni nella generalità dei casi ed è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Oltre ai requisiti sopra illustrati, le lavoratrici devono trovarsi in una delle condizioni di seguito illustrate:

Età minima	Condizioni alternative
61 anni	1) Assistere da 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente, con un handicap grave, o un parente o un affine di 2° grado convivente, quando genitori o coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o deceduti.
60 anni, con un figlio	
59 anni con due o più figli	
59 anni, indipendentemente dal numero dei figli, se rientranti nella condizione n. 3.	2) Abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%. 3) Siano licenziate o dipendenti da imprese per la quale è in atto una procedura per la gestione della crisi aziendale.

È, infine, confermata l'applicazione della finestra di decorrenza pari a 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Lavoratori Precoci

Nessuna modifica alla normativa per i lavoratori cd "precoci", per i quali il requisito contributivo è confermato in 41 anni, come la finestra di decorrenza di tre mesi e l'impossibilità di cumulare la pensione con redditi

da lavoro, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, come stabilito per Quota 103.

Ricordiamo che sono considerati lavoratori precoci coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle condizioni previste dalla legge, ovvero quelle indicate per l'accesso ad opzione donna oppure l'aver svolto per un determinato periodo di tempo delle attività lavorative gravose o usuranti.

Cumulo e Totalizzazione dei periodi assicurativi

È sempre in vigore la normativa che permette di accedere al pensionamento facendo ricorso al Cumulo dei periodi assicurativi e alla Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi.

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti applicano il sistema contributivo.

I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20 anni di anzianità contributiva e 66 anni di età, oppure, 41 anni di contributi a prescindere dall'età.

Strumenti di accompagnamento al pensionamento

Prorogata per un anno la possibilità di ricorso all'Ape Sociale e nessuna modifica alla normativa che disciplina l'Isopensione. Riepiloghiamo brevemente i requisiti richiesti per poter utilizzare tali strumenti:

- **Ape Sociale**

È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.

Età: 63 anni e 5 mesi dal 2024.

Anzianità contributiva: 30 anni per i disoccupati, per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili e chi è invalido al 74% e più; 36 anni per chi ha

svolto attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 (anzianità ridotta a 32 anni di per gli operai edili e i ceramisti).

La concessione è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa.

I disoccupati di lunga data potranno accedere all'indennità una volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di inoccupazione precedentemente previsto.

Non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.

• **Isopensione**

Possibilità di incentivare l'esodo di lavoratori "anziani", da parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad adesione individuale, in cui l'azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l'INPS, una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione e, parallelamente, a versare all'INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità o di vecchiaia (no Quota 103).

Anticipo fino a 7 anni rispetto all'età pensionabile (invece dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2026¹.

Nell'eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non viene meno l'obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l'isopensione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi.

Sistema contributivo - riscatto agevolato della laurea

È strutturale la norma che prevede la possibilità di riscattare periodi di studi universitari ad un costo agevolato da parte di coloro a cui si applica integralmente il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Di seguito alcune informazioni:

Costo (variabile*)	Circa 6.000 euro per ogni anno di laurea da riscattare, integralmente deducibili.
Chi può accedervi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributivi "puri" (lavoratori che non hanno accrediti contributivi prima del 1996, anche considerando il periodo di laurea da riscattare). • Iscritti alla Gestione Separata per i lavoratori Parasubordinati. • Chi esercita l'opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo.

¹ Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Decreto Milleproroghe) è stata prorogata al 2026 tale possibilità (rif. art. 9, comma 5 bis).

	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratrici che intendono esercitare l'Opzione Donna (**). • Chi utilizza la Totalizzazione dei periodi contributivi.
--	--

(*) Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%).

(**) L'INPS, con messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021, ha precisato che è necessario presentare istanza di riscatto della laurea contestualmente a quella di pensione con opzione donna.

Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo

La convenienza se esercitare o meno l'Opzione per il calcolo dell'intera pensione con il sistema contributivo, va valutata con riferimento ai singoli casi personali, con l'aiuto di esperti o rivolgendosi ad un Patronato. Riepiloghiamo in sintesi alcune informazioni utili al riguardo:

Destinatari	Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15 anni di contributi di cui almeno un anno prima del 1996. Per chi intende accedere al pensionamento con la Totalizzazione dei periodi contributivi è possibile avere 18 o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Attenzione	La scelta è irrevocabile.
Misura della pensione	L'effetto della conversione al metodo contributivo potrà portare, in alcuni casi, a un decremento anche del 50% della pensione per chi vanta molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro.

Riscatto vuoti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti il primo gennaio 2024, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

Tali periodi devono essere compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non devono essere soggetti a obbligo contributivo e non devono essere già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Altri adeguamenti

Il massimale contributivo per coloro che non sono in possesso di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996, per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione separata per i lavoratori parasubordinati, è fissato in euro 119.650,00.

La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell'1%, è stabilita in 55.008,00 euro, l'assegno sociale mensile in 534,41 euro.